

nel luglio 2002 il presidente dell'Enichem, Cuomo, ha preannunciato la chiusura dello stabilimento di caprolattame (materiale base per filati sintetici), a seguito del fallimento della trattativa per la cessione dello stesso al gruppo Radici; a detta di Cuomo non solo l'impianto è obsoleto ed ha prodotto 200 miliardi di lire di perdite negli ultimi 5 anni, nonostante 120 miliardi di investimenti, ma l'accordo non contiene impegni a carico dell'Enichem sull'impianto stesso;

il 29 luglio 2002 si è svolto a palazzo Chigi un incontro tra azienda, sindacati, enti locali e Governo ai fine di verificare l'attuazione dell'accordo; per quanto riguarda gli impianti di produzione del caprolattame, che occupano circa 500 dipendenti, il risultato ottenuto è stato quello di posticipare al 1° gennaio 2003 la chiusura, sperando al tempo stesso soluzioni alternative che consentissero il mantenimento della produzione;

l'impianto di Porto Marghera è l'unico impianto di produzione di caprolattame attivo in Italia e la sua chiusura comporta gravi conseguenze sul piano della competitività delle aziende italiane che ne assorbono la produzione, con il rischio di ulteriori perdite sul piano produttivo ed occupazionale e l'abbandono di una significativa presenza nella chimica di base; vale la pena ricordare, che il deficit della bilancia commerciale chimica nel 2000 è stato di 9,5 miliardi di euro;

precedentemente all'incontro di palazzo Chigi, nel medesimo mese di luglio 2002, la società Financiere Cremonese ha formalmente dichiarato all'Enichem il suo interesse per l'acquisto dello stabilimento del caprolattame, corredata con un impegno del gruppo Radici di assorbirne la produzione per un congruo periodo; la posizione dell'Enichem sembrerebbe pertanto quella di ignorare l'offerta —

se non ritenga che debba essere esaminata con sollecitudine la concretezza della proposta d'acquisto, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione e della necessità di compiere ogni sforzo per il mantenimento dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali;

se l'insufficiente approfondimento da parte dell'Enichem dell'offerta ricevuta non sia in qualche modo collegabile a strategie già definite dall'azienda e che potrebbero risultare in contrasto con l'accordo di programma.

(2-00485) « Campa, Arnoldi, Palma, Gargnani, Jannone, Vitali, Marras, Osvaldo Napoli, Azzolini, Lussana, Paniz, Milanato, Lusetti, Fratta Pasini, Mario Pepe, Casero, Baiamonte, Blasi, Zanetta, Galvagno, Crosetto, Fontana, Mauro, Stucchi, Lupi, Martinelli, Zannettin, Saponara, Berruti, Paroli, Schmidt, Amato, Scherini, Rizzi, Aracu, Mondello, Adornato, Bertucci, Zorzato, Baldi, Antonio Russo, Bianchi Clerici, Moretti ».

\* \* \*

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FRANCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Follonica (Grosseto) si è impegnato per un lungo periodo, insieme ai vari soggetti istituzionali competenti (Soprintendenza dei beni artistici di Siena e Grosseto) per giungere all'acquisizione al patrimonio della città dell'area ex ILVA, o comunque per ottenere il titolo della concessione del bene;

sono stati attivati circa 1.900.000 euro per la ristrutturazione dell'area, ai quali deve aggiungersi un finanziamento di 903.000 euro già previsto nell'accordo Stato-regioni;

gli investimenti effettuati nell'area nel corso degli anni hanno consentito ad oggi la realizzazione del museo del ferro e della ghisa, l'insediamento di uffici comunali, la

realizzazione del complesso che ospita le scuole medie inferiori e la biblioteca comunale della città;

in data 27 luglio 2000 veniva emanato il decreto che stabiliva modalità e tempi per l'alienazione dei beni di proprietà dello Stato e che metteva conseguentemente a repentaglio il lavoro fino ad allora svolto dal comune di Follonica e dagli altri soggetti istituzionali;

successivamente il Ministro dei beni e le attività culturali con proprio decreto, emanato ai sensi della legge 662 del 1996, sottraeva il compendio dell'area ex Ilva dal patrimonio vendibile;

a tal fine il comune di Follonica ha approvato il piano di recupero definitivo dell'area;

la suddetta area, che fa parte del parco nazionale tecnologico archeo-minerario delle colline metallifere, rappresenta l'identità storica, culturale, architettonica della città del Golfo;

la legge 410 del 2001 relativa alle cartolarizzazioni reintroduce fra i beni dello Stato cedibili a terzi l'area in questione;

l'impostazione di tale legge rimette di fatto in discussione il lavoro protrattosi per anni da parte del comune di Follonica finalizzato all'acquisizione di tale patrimonio (lavoro che pure aveva avuto la condivisione da parte delle varie istituzioni competenti), tant'è che è avvenuto il blocco delle procedure da parte dell'agenzia di Livorno sulla possibile concessione od eventuale vendita o trasferimento al demanio comunale —:

se il Governo non intenda salvaguardare, confermando gli orientamenti già maturati in precedenza, il lavoro sviluppatosi negli anni, che ha visto importanti risorse pubbliche investite per tutelare un bene che identifica la storia e la cultura della città di Follonica e che giustamente viene rivendicato come patrimonio della città e dei suoi cittadini. (5-01292)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VITALI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*— Per sapere — premesso che:

in Ostuni di Brindisi sono stati posti vincoli a tutela delle bellezze monumentali e paesaggistiche, tra l'altro, alla « zona degli orti » compresa tra alcuni significativi monumenti cittadini tra cui il complesso del Carmine, la Chiesa di S. Francesco di Paola, la Chiesa Madonna della Grata e la Consolare Borbonica;

nel 1999 l'ufficio tecnico comunale di quella cittadina, nella persona dell'ingegner Roberto Melpignani, approvò un progetto denominato « Riqualficazione del sistema viario e dei parcheggi a valle del centro abitato » mediante il quale si intendeva realizzare uno svincolo viario all'altezza dell'ottocentesco belvedere e del fornice denominato « Ponte del Poveruomo »;

a seguito delle proteste del locale comitato cittadino per la tutela dei beni culturali e ambientali, il soprintendente Mario Antonio de Cunzio con due note (del 26 novembre 2000 e del 10 luglio 2001) forniva assicurazioni e garanzie che in nessun caso sarebbe stato alterato lo stato dei luoghi;

di contro sotto la reggenza del soprintendente Nunzio Tamaiuoli, su parere del funzionario architetto Matichecchia, in data 10 gennaio 2002, su reiterata richiesta dell'ufficio tecnico comunale di Ostuni, la soprintendenza di Bari autorizzava la realizzazione dello svincolo viario e della parziale demolizione dell'ottocentesco belvedere;

ancora una volta, su iniziativa del comitato cittadino, e grazie alla sensibilità del commissario prefettizio, dottoressa Clara Minerva, nel frattempo insediatosi in Ostuni, il progetto veniva accantonato;

in data luglio 2002 la nuova amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo di cui innanzi, bandendo la gara d'appalto;

nessun intervento ha ritenuto di adottare il nuovo soprintendente di Bari, dottor Gianmarco Jacobitti, nonostante a ciò invitato dal più volte citato comitato cittadino —:

quali iniziative urgenti si intendano adottare per evitare che si perpetui lo scempio annunciato o, in subordine, che meglio si approfondisca la vicenda;

quali provvedimenti voglia mettere in atto per verificare se il comportamento del funzionario preposto architetto Matichecchia sia stato conforme al mandato del soprintendente de Cunzio ed alla legge atteso che lo stesso è stato tratto in arresto per reati commessi abusando della sua qualifica e funzione. (4-04060)

MELANDRI, CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CAPITELLI, CARLI, LOLLI, MARTELLA, GIULIETTI, TOCCI e SASSO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

anche per il triennio 2003-2005, per l'erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali, occorre fare applicazione del regolamento approvato con decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470;

le primissime applicazioni del regolamento, quali la semplice predisposizione dei moduli ministeriali per la presentazione della domanda, hanno messo nelle scorse settimane in luce una scarsa conoscenza, da parte degli uffici ministeriali, delle norme e delle prassi amministrative in materia, creando forte preoccupazione negli operatori del settore;

gli errori commessi dagli uffici ministeriali nella citata predisposizione della modulistica — già oggetto della interrogazione 4-03773, firmatari Melandri, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Tocci e Carli — sono in pratica stati riconosciuti, dopo la presentazione dell'interrogazione, dallo stesso Ministero, che ha precipitosamente modificato e semplificato i moduli, proprio nei sensi indicati dalla predetta interrogazione, pur non eliminando tutte le incongruenze presenti;

ora, a conferma della incertezza degli uffici nell'applicazione del decreto ministeriale n. 470 del 1999, circola tra gli operatori la voce secondo la quale, nei settori della cosiddetta « stabilità teatrale », sarebbero concedibili contributi, per il prossimo triennio 2003-2005, solo ad un soggetto per ciascuna regione, con riferimento a ciascuno dei settori nei quali la stabilità si suddivide;

quindi, secondo tale voce — che si dice raccolta in ambienti ministeriali — sarebbero in pratica finanziabili, per ciascuna regione, solo un teatro stabile ad iniziativa pubblica, un teatro stabile ad iniziativa privata, un teatro di sperimentazione e un teatro per l'infanzia e la gioventù;

in numerose regioni italiane, sono presenti più soggetti per ciascuna delle categorie indicate, di modo che, laddove effettivamente gli uffici ministeriali intendessero procedere nel modo suddetto, numerosi e meritevoli soggetti teatrali rimarrebbero privi degli indispensabili contributi dello Stato;

tale interpretazione, sicuramente negativa per il teatro italiano, si baserebbe sull'articolo 12 del decreto ministeriale n. 470 del 1999;

l'articolo 12 del decreto ministeriale n. 470 del 1999, comma 3, introduce una disciplina transitoria, valevole per il solo triennio 2000-2002, in base alla quale, fermi i soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, non potevano essere ammessi a contributo più di un soggetto per regione, per ciascun settore della stabilità;

tale disciplina transitoria, che peraltro non pregiudicava i soggetti esistenti, si giustificava con il fine di applicare la modalità, altrettanto transitoria per il primo triennio, di erogazione dei contributi, introdotta dall'articolo 11 del medesimo regolamento, e cioè con la finalità di porre un limite, proprio in virtù della novità dell'applicazione del nuovo regolamento e delle risorse finanziarie disponibili, ai nuovi soggetti per il primo triennio;

viceversa, una interpretazione quale quella prospettata dalle « voci » sopra riportate, non si giustifica, non solo in base alla mera lettura del citato articolo 12 del decreto ministeriale n. 470 del 1999, ma anche alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni del predetto regolamento (che, peraltro, contrappone spesso disposizioni « a regime » con disposizioni transitorie valevoli per il solo primo triennio), quali:

1) l'articolo 6, comma 3, in base al quale nessun soggetto che abbia già ricevuto in passato contributi può ricevere una decurtazione dei contributi medesimi, nel primo triennio, superiore al 50 per cento (il che contrasterebbe con la supposta possibilità di escludere *tout court* soggetti già finanziati);

2) l'articolo 13, comma 5, che, per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla data di entrata in vigore del regolamento, consente di acquisire la partecipazione della provincia, tra i soci, nel corso del triennio 2000-2002 (norma che non si spiega, se dovessero essere non più finanziati stabili « eccedenti » rispetto alla unità per Regione);

3) l'articolo 14, comma 4, che riconosce particolari prerogative ai teatri stabili privati già riconosciuti alla data di entrata in vigore del regolamento (il che, ancora una volta, contrasterebbe con la supposta possibilità di escluderli dai contributi);

4) l'articolo 15, comma 3, che riconosce particolari prerogative a taluni teatri stabili di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù (disposizione che, ancora una volta, sarebbe inspiegabile, se l'interpretazione fosse quella delle « voci »);

nei casi in cui il regolamento ha voluto effettivamente prescrivere delle norme limitative alla concessione dei contributi, efficaci a regime, e cioè dal triennio 2003-2005 lo ha detto espressamente, usando espressioni chiare, e ben diverse da quelle utilizzate nel caso della stabilità (ad esempio, articolo 18, comma 5, dove si afferma, non certo con riferimento ai

settori della stabilità, che « per i trienni successivi a quello 2000-2002, non può essere finanziato più di un soggetto... » eccetera);

l'interpretazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 470 del 1999 è del tutto chiara, e non preclude la concessione di contributi a più soggetti della stessa regione appartenenti allo stesso settore della stabilità, per il triennio 2003-2005;

in ogni caso, alla luce delle modifiche dell'articolo 117 della Costituzione, sarebbe preclusa al Ministero la possibilità di attuare una disciplina, in luogo delle regioni, in un senso che sacrifichi senza ragione soggetti operanti nel territorio delle singole regioni —:

quali siano le ragioni che consentono il formarsi di voci incontrollate, e la propagazione di interpretazioni fantasiose, che hanno il solo scopo di mettere in ansia gli operatori teatrali, e che si assume provenire da non meglio precisati « ambienti ministeriali »;

se non sia il caso che il Ministro accerti l'esistenza di voci infondate, quali quelle riportate, ed assuma iniziative volte a ricostituire un corretto e trasparente rapporto tra amministrazione e operatori del teatro;

se non sia il caso che il Ministro voglia pubblicamente tranquillizzare gli operatori teatrali, dichiarando, in coerenza con il chiaro dettato normativo, che non vi è alcun pericolo di esclusione dei soggetti operanti nei vari settori della stabilità, ancorché essi siano più di uno per regione e che, quindi, ogni valutazione sulla concessione dei contributi — escludendosi fantasiose pregiudiziali — sarà rimessa al sereno giudizio della Commissione consultiva per il teatro. (4-04065)